

# Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso

A seguito della pubblicazione in G.U. n. 175 del 28/07/2016 del DPCM n. 144 del 23/07/2016 che detta le disposizioni transitorie per la disciplina delle Unioni Civili regolate dalla L. n. 76/2016, è possibile procedere alla costituzione di un'unione civile tra persone dello stesso sesso.

I cittadini interessati devono presentarsi unicamente con il documento di identità e con la dichiarazione di richiesta di unione civile debitamente compilata e firmata.

Il cittadino straniero che vuole costituire in Italia un'unione civile deve presentare, al momento della richiesta, anche una dichiarazione dell'autorità competente del proprio Paese dalla quale risulti che, secondo l'ordinamento giuridico di appartenenza, nulla osta alla costituzione dell'unione civile. La dichiarazione deve essere preventivamente legalizzata presso una Prefettura italiana, se non vi sono convenzioni internazionali tra l'Italia e lo Stato di appartenenza dello straniero che ne stabiliscano l'esenzione. Il documento, oltre alla dichiarazione di cui sopra, deve contenere le generalità complete dell'interessato (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza e stato civile). Regime patrimoniale dell'unione civile: all'atto della costituzione dell'unione civile le parti possono dichiarare la scelta del regime patrimoniale dell'unione stessa (regime di separazione dei beni o regime di comunione dei beni). In assenza di dichiarazione il regime patrimoniale dell'unione sarà quello della comunione dei beni.

Eventuale scelta del cognome comune dell'unione civile: l'art. 4 del DPCM consente alle parti di indicare uno dei loro cognomi quale cognome comune dell'unione civile, che potrà essere aggiunto al cognome dell'altra parte. Tale dichiarazione deve essere effettuata al momento della costituzione dell'unione civile e comporta l'annotazione della variazione del cognome nell'atto di nascita dell'interessato. In conseguenza di ciò verrà altresì modificato il suo codice fiscale.

Matrimoni e/o unioni civili tra persone dello stesso sesso contratte all'estero.

L'art. 8, comma 3, del DPCM stabilisce che gli atti di matrimonio e gli atti di unione civile tra persone dello stesso sesso, contratti all'estero secondo le norme vigenti nel paese di formazione dell'atto, possono essere trascritti su richiesta degli interessati nel Registro delle Unioni Civili. Ai fini della trascrizione l'atto potrà essere inoltrato all'Ufficiale di Stato Civile del comune di residenza dell'interessato tramite l'Autorità Diplomatica Italiana nel paese di formazione dell'atto oppure consegnato direttamente dall'interessato stesso. L'atto dovrà essere tradotto e legalizzato secondo la normativa e le convenzioni internazionali vigenti.

N.B.

Per chi ha già contratto all'estero un'unione civile o un matrimonio tra persone dello stesso sesso non è possibile ripetere il procedimento di costituzione dell'Unione Civile in Italia, sulla base delle disposizioni previste dalla Legge n. 76/2016.

Non sono trascrivibili nel Registro, le unioni civili, contratte all'estero, tra persone di sesso diverso.

Riferimenti normativi:

Legge 20 maggio 2016, n. 76

DPCM n.144 del 23/07/2016